



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
EX DIVISIONE IV – TRATTAMENTO ECONOMICO E BILANCIO

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL 27
LUGLIO 2020 PER LA RIPARTIZIONE E L'EROGAZIONE DEL F.R.D. 2019**

I.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

I.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

A)	Parte fissa (a detrarre) onere permanente Accordo 21.12.2009	€ 2.343.285,46 -€ 10.988,00	
	TOTALE p.f.		€ 2.332.297,46

I.1.2 - Sezione II – Risorse variabili

B)	Parte variabile assegnata	€ 884.033,53	
	TOTALE p.v.		€ 884.033,53

I.1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del Fondo

La quantificazione della parte variabile del Fondo in argomento, è stata determinata in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti, con particolare riferimento all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, operando una riconduzione della consistenza del Fondo al valore corrispondente per l'anno 2016, al netto degli incrementi non soggetti al limite.

Si fa riferimento, nella specie, agli incrementi derivanti:

- Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (quota intera anno 2017), per complessivi € 45.354,94;
- Somme pregresse per risparmi da posizioni economiche del personale cessato dal servizio: somme assegnate in assestamento sul capitolo 3821, p.g.2, specificamente destinato a tale scopo. (v. Circolare RGS n. 30/2017), per complessivi € 234.382,00.

A seguito del parere reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 127056 del 15 luglio 2020, allegato al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. DFP-0047250-P del 16 luglio 2020, in base al

quale l'importo di € 2.957.038, risultante dal provvedimento di costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019, "deve ritenersi, invece, al lordo delle risorse destinate agli indicati sviluppi economici il cui ammontare va, pertanto, scorporato ai fini della determinazione dell'importo contrattabile che, conseguentemente, risulta pari a 2.393.656 euro", debbono portarsi in deduzione anche le risorse effettivamente destinate dall'Accordo di contrattazione decentrata del 31 ottobre 2019, con decorrenza 1° gennaio 2019, per un importo complessivo di € 563.382,00.

Le operazioni che hanno determinato l'ammontare delle citate decurtazioni, sono riassumibili nel seguente schema:

Totale risorse stabili e variabili, al netto dell'onere permanente Accordo 21.12.2009		€ 3.216.330,99	
Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013			-€ 233.246,79
Totale risorse stabili e variabili, al netto dell'onere permanente Accordo 21.12.2009 e delle riduzioni strutturali		€ 2.983.084,20	
Limite di spesa - totale fondo 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) aggiornato al 2018	€ 2.677.301,06	€ 2.957.038,00	
Incrementi strutturali non soggetti al limite	€ 45.354,94		
Incrementi una tantum non soggetti al limite anno	€ 234.382,00		
Decurtazione per riconduzione al limite di spesa			-€ 26.046,20
Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2019			-€ 563.382,00
Totale decurtazioni			-€ 822.674,99

Il quadro riepilogativo della sezione è, pertanto, il seguente

C)	Riconduzione al limite di spesa - totale fondo 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) al netto degli incrementi non soggetti a riduzione	-€ 259.292,99	
D)	Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2019	-€ 563.382,00	
	TOTALE decurtazioni		-€ 822.674,99

I.1.4 - Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a Certificazione

Di seguito, la sintesi delle risultanze di cui alle precedenti Sezioni, contenuti negli stanziamenti complessivamente assegnati sul cap. 3821 destinato alla corresponsione del Fondo Unico di Amministrazione:

A)	Articolo 76, commi 2 e 3, CCNL 2016-2018 Importo unico consolidato 2018 con incrementi stabili	€ 2.332.297,46	
B)	Articolo 76, comma 4, CCNL 2016-2018 Incrementi variabili	€ 884.033,53	
C)	Riconduzione al limite di spesa - totale fondo 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) al netto degli incrementi non soggetti a riduzione	-€ 259.292,99	
D)	Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2019	-€ 563.382,00	
TOTALE GENERALE FONTI			2.393.656,00

I.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire.

I.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

I.2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Eccetto che per la sopra indicata somma di € 10.988,00, detratta quale onere permanente dell'Accordo sindacale in data 21 dicembre 2009, ed a quanto si è specificato in ordine al finanziamento delle Progressioni Economiche orizzontali per l'anno 2019, per complessivi € 563.382,00, per effetto dell'Accordo di contrattazione decentrata del 31 ottobre 2019, così per complessivi € 574.370,00, non si rilevano ulteriori dati da fornire.

I.2.2 - Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

In base a quanto stabilito nell'ipotesi di Accordo in esame, di seguito le risultanze contabili relativamente agli impieghi:

A)	Incentivazione della produttività	81,89556%		1.960.297,92
	<i>di cui:</i>			
A.1)	performance organizzativa	51,44556%	1.231.429,67	
A.2)	performance individuale	30,00000%	718.096,80	
A.3)	differenziazione del premio individuale	0,45000%	10.771,45	
B)	Particolari posizioni di lavoro	18,00000%		430.858,08
	<i>di cui:</i>			
B.1a)	Turni	}	16.800,00	
B.1b)	Reperibilità		1,00265%	7.200,00
B.2)	Contrattazione posto di lavoro	16,99735%	406.858,08	
C)	Progetti speciali	0,10444%		2.500,00
TOTALE GENERALE IMPIEGHI 2019		100,00000%		2.393.656,00

In riferimento all'articolo 1 "Performance" dell'ipotesi di Accordo in esame, il Dipartimento della Funzione Pubblica richiama l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 77, comma 4, del CCNL Funzioni Centrali triennio 2016-2018 del 12 febbraio 2018, il quale statuisce che: "Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai premi di cui al comma 2, lettere a) e b) è riservata alla contrattazione di sede di cui all'art. 7, comma 7, del presente contratto". Il richiamato articolo 7, nel definire soggetti, livelli e materie proprie della contrattazione decentrata integrativa, al comma 7 prevede che "Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q), v)".

Nel caso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che non possiede articolazioni territoriali, il riferimento ad una contrattazione integrativa di sede territoriale e, di conseguenza, una riserva di risorse per tale livello di contrattazione, sarebbe incongruo rispetto al testo contrattuale. Pertanto, in un'ottica di continuo miglioramento degli strumenti di contrattazione, discostandosi da precedenti edizioni, si è concordemente ritenuto di ridefinire la specifica tipologia di utilizzo in maniera più conforme alla disciplina di contrattazione nazionale.

In riferimento a Turni e Reperibilità, il C.C.N.L. Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, prevede:

- all'articolo 19 "Turnazioni", comma 7, che "7. Le maggiorazioni orarie di cui al comma 5, nonché i limiti dei turni di cui al comma 4, sono elevabili in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere b) e i. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza";
- all'articolo 20 "Reperibilità", comma 7, che "La misura dell'indennità di cui al comma 6, nonché il limite di cui al comma 5, sono elevabili in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera e). Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza".

Per quanto concerne l'istituto delle turnazioni, la remunerazione dell'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie, resa quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, viene disciplinata dal comma 5 del medesimo articolo 19, quale maggiorazione della retribuzione di cui all'articolo 70, comma 2, lett. a) (retribuzione base mensile), in misura differenziata per turni diurni (10%), turni notturni o festivi (30%), turni festivi-notturni (50%), prevedendosi una ulteriore maggiorazione del 10% quando il turno intervenga in giornata festiva infrasettimanale, per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

Nel caso di specie, non essendo previste, presso il Ministero, turnazioni diverse da quelle feriali-diurne, si assume costante la maggiorazione del 10% rispetto alla paga base oraria.

L'ammontare delle risorse destinate a tale scopo, formulato sulla scorta dell'andamento della spesa storica, è pari a 16.800 euro.

Per quanto concerne l'istituto della reperibilità, ad esso può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, per massimo n. 6 (elevabili in sede di CCDI) periodi mensili di durata massima di 12 ore.

Per ogni turno di 12 ore viene corrisposta una indennità non inferiore al minimo contrattuale di 10 euro, elevabile in sede di CCDI, frazionabile in misura non inferiore a 4 ore, in tale caso, con una maggiorazione del 10%.

Con l'Accordo in esame, nei limiti dello stanziamento di 7.200 euro, concordato sulla base dell'andamento storico della spesa, è stato stabilito in importo dell'indennità di reperibilità, per ogni turno di 12 ore, pari a 12 euro.

I.2.3 - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non si rilevano dati da fornire

I.2.4 - Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di definizione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

a)	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa.	€ 574.370,00
b)	Totale destinazioni specificatamente regolate dall'Ipotesi del Accordo (al netto della somma <i>sub a</i>)	€ 2.393.656,00
c)	Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
d)	Totale delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.393.656,00

I.2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire.

I.2.6 - Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

In questa sezione viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali), come di seguito illustrato.

- Parte non pertinente alla specifica ipotesi illustrata;
- L'incentivazione della produttività del personale dipendente, nelle sue componenti di *performance* organizzativa ed individuale, verrà erogata definitivamente solo in presenza di una valutazione del personale, calcolata anche in raffronto con i risultati raggiunti da ciascuna Direzione/Divisione, con i parametri previsti nel vigente Piano delle Performance. Una limitata quota (non superiore al 5%) del personale che abbia raggiunto la valutazione più alta, inoltre, sarà destinataria di una differenziazione del premio individuale, a norma di quanto previsto dall'articolo 78 del vigente CCNL 2016/2018, tramite una maggiorazione del premio individuale di cui all'articolo 77, comma 2, del citato CCNL, in misura pari al 30% del valore medio

pro capite dei premi attribuiti a titolo di produttività individuale, nei limiti dello stanziamento all'uopo destinato (0,45% del fondo disponibile per la contrattazione). Le indennità connesse alle particolari condizioni di lavoro vengono distribuite solo in quanto strettamente connesse ad attività effettivamente svolte, attestate da ciascun Centro di Responsabilità, sulla base di preventive individuazioni del personale coinvolto.

- c. Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo oggetto della presente relazione, che non prevede Progressioni Economiche Orizzontali, a carico dell'annualità in esame. Progressioni Economiche Orizzontali per l'anno 2019, sono state oggetto di un differente Accordo decentrato, siglato in data 31 ottobre 2019. L'attuale Accordo prevede, all'articolo 3, l'impegno delle parti contraenti ad addivenire ad un successivo accordo per lo svolgimento delle progressioni economiche orizzontali (PEO), con decorrenza 1° gennaio 2020, a valere sulle risorse relative al FRD per il medesimo 2020, di ventura costituzione.

I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

anno 2019

a) Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.332.297,46
b) Totale risorse variabili (al netto delle decurtazioni per riconduzione al limite di spesa)	€ 61.358,54
c) Totale Fondo 2019 sottoposto a certificazione	€ 2.393.656,00

anno 2018

a) Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.594.326,74
b) Totale risorse variabili (al netto delle decurtazioni per riconduzione al limite di spesa)	€ 317.356,49
c) Totale Fondo 2018 sottoposto a certificazione	€ 2.911.683,23

I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Si rappresenta che il rispetto dei limiti di spesa relativi al Fondo Risorse Decentrate, sia per quanto concerne la fase programmatoria che quelle della gestione economico-finanziaria e della verifica a consuntivo, nonché la corretta imputazione sui diversi capitoli di bilancio interessati, è garantito dal sistema di contabilità in uso presso l'Amministrazione.

La spesa relativa alle competenze accessorie al personale è, infatti, attuata con decreti di riparto, con i quali si rendono disponibili le risorse allocate sul SICOGE, per il successivo inoltro a NoiPA. In assenza di disponibilità, l'erogazione non è consentita. Le autorizzazioni di spesa degli elenchi caricati, sono gestiti tramite l'applicativo messo a disposizione da NoiPA. Si precisa che, a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 93/2016, all'articolo 11, comma 3-ter, ed agli articoli 13-bis e 14-bis del D. Lgs. n. 123/2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale sono sottoposti al controllo successivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MATTM, che è tenuto pertanto annualmente alla rendicontazione dettagliata di tali spese.

I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),

g), b), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, dispone che, nelle more degli interventi di contrattazione collettiva nazionale tesi alla graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]”.

In data 12 febbraio 2018, peraltro, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, che, all’articolo 76, recante “Costituzione Fondo risorse decentrate”, introduce nuove modalità di costituzione del Fondo, da porsi in relazione con le precedenti norme di contrattazione nazionale, non espressamente disapplicate, di cui è confermata la vigenza in virtù dell’articolo 96, comma 1, del medesimo C.C.N.L.

Come risulta dal prospetto riportato al punto I.1.4 - Sezione IV, è stata garantita la riconduzione al limite di spesa - totale del fondo 2016, come aggiornato nel tempo al valore risultante nel 2018 - al netto degli incrementi non soggetti a riduzione.

I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La disponibilità finanziaria, è garantita dall’utilizzo degli impieghi nell’ambito degli stanziamenti complessivi di bilancio riferiti all’esercizio finanziario di competenza.

Con legge di assestamento di bilancio 1° ottobre 2019, n. 110, sul capitolo 3821 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo stanziamento iniziale per il Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2019, è stato incrementato di € 23.373,00, così pervenendo all’importo complessivo di € 2.957.038,00.

Sullo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l’anno 2019, risulta, pertanto, definitivamente allocata sul cap. 3821 “Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali”, la somma di € 2.957.038,00.

Con successivi atti amministrativi si provvederà al trasferimento, a favore dei capitoli stipendiali destinati alle competenze fisse, delle risorse destinate al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali 2019, fino a pervenire, sul capitolo 3821, all’importo del Fondo oggetto di distribuzione, pari ad € 2.393.656,00.

Il Dirigente
Dott. Pierluca Maceroni